

Segue verbale di udienza del 15.2.2023

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

In composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Riccardo Ariu, ha pronunciato ai sensi degli artt. 35 ter o.p. (l.354/1975) e 737 e ss. c.p.c. il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 8115 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da

MARINI STEFANO (C.F. MRNSFN64T27B354R), elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Francesco Carrara n.15, presso lo studio dell'avvocato Pierandrea Setzu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586), in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Dante n.23, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari che lo rappresenta e difende *ex lege*

Parte resistente

Oggetto: detenzione inumana, risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte ricorrente:

“in via principale:

- 1) *per i motivi esposti, accertare e dichiarare che, durante il periodo di detenzione presso l'istituto penitenziario di Cagliari, l'odierno ricorrente subiva un trattamento inumano e degradante, con un grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi, in evidente violazione di quanto previsto dall'art. e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dell'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla l. 354/1975 e dal relativo regolamento d.P.R. 230/2000 nonché delle indicazioni del CPT e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo;*
- 2) *per l'effetto, condannare il convenuto Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata per un importo di euro 16.872,00 o ad altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;*

3) *con vittoria di spese, diritti ed onorari*".

Nell'interesse di parte resistente Ministero della Giustizia:

- 1) *"in via preliminare di merito, si eccepisce la prescrizione di ogni e qualsivoglia avversa pretesa anteriore al quinquennio;*
- 2) *rigettare il ricorso;*
- 3) *spese vinte*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato Stefano Marini ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito durante il periodo di detenzione espiata in condizioni difformi rispetto ai criteri di cui all'art. 3 CEDU e in violazione dell'ordinamento penitenziario.

A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha evidenziato:

- che il 6/6/2009 era stato condotto presso l'istituto penitenziario Buon Cammino in Cagliari per scontare la pena della reclusione di 10 anni, 3 mesi e 5 giorni;
- che dopo 5 anni, 9 mesi e 11 giorni aveva lasciato definitivamente la struttura carceraria il 17/3/2015, giorno in cui gli era stata concessa la possibilità di espiare la residua pena in regime di detenzione domiciliare;
- che la permanenza presso la struttura carceraria era avvenuta in condizioni degradanti e disumane;
- che, in particolare, la cella 1 del braccio sinistro del carcere di Buon Cammino, ove aveva espiato la sua pena, misurava circa 10 mq, escluso il bagno, era condivisa con altre due persone, e comprendeva i seguenti mobili:
 - 7 armadietti delle dimensioni di circa 50 x 40 cm
 - 2 tavoli delle dimensioni di circa 1 m x 50 cm
 - 1 letto a castello composto da 3 brande delle dimensioni di circa 2,5x 1,5 m;
- che, pertanto, lo spazio a disposizione per ogni persona era inferiore a 1 mq;
- che la cella era dotata di un'unica finestra di circa 45 cm x 1 m provvista di sbarre e grate metalliche, le quali non consentivano adeguata aerazione e illuminazione;
- che la terza branda del letto a castello distava dal soffitto solamente 50 cm;
- che il riscaldamento era assente in quanto il termosifone non funzionava;
- che nel bagno, separato dal resto della cella, vi erano soltanto un lavabo ed un wc, mancava l'acqua calda e la piccola finestra presente non consentiva adeguata aerazione;
- che anche nella doccia, posta al di fuori del bagno ed in comune per tutti i detenuti del braccio sinistro del carcere, l'acqua calda era del tutto insufficiente;
- che nella cella, nei bagni ed in tutti gli spazi adibiti a passeggio ed altre attività ricreative erano presenti topi, blatte e scarafaggi e non era mai intervenuta alcuna attività di disinfestazione o derattizzazione;

- che per tutto il tempo di detenzione, dal 6/6/2009 al 17/3/2015 aveva trascorso 21 ore al giorno in cella, in quanto aveva potuto usufruire soltanto di due ore d'aria al mattino e di un'ora al pomeriggio;
- che non aveva presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Per queste ragioni, Stefano Marini ha chiesto il risarcimento del danno subito ai sensi degli artt. 3 CEDU e 35 ter o.p., quantificato nella somma pari ad euro 8,00 per ogni giorno di detenzione trascorsa in condizioni disumane e degradanti, nel caso di specie pari a complessivi euro 16.872,00 (2109 giorni di reclusione x euro 8,00).

Nel costituirsi in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del ministro in carica, in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dall'attore e, nel merito, ha contestato la prospettazione dei fatti di quest'ultimo.

In particolare, ha evidenziato che le condizioni di detenzione non erano quelle descritte da Stefano Marini, ma il trattamento detentivo era del tutto adeguato e rispettoso dei principi comunitari, così come attestato nella relazione istruttoria della Casa Circondariale di Cagliari.

Peraltro, il Ministero convenuto ha precisato che la giurisprudenza della Corte EDU e la giurisprudenza nazionale consolidatasi in materia di detenzione inumana, al fine di calcolare lo spazio abitabile della cella e verificare la sussistenza di almeno 3 mq *pro capite*, considerano la superficie lorda, senza attribuire alcun rilievo alla presenza di eventuale mobilio.

Nel caso di specie, il Ministero ha sottolineato che Stefano Marini aveva la possibilità di godere di almeno quattro ore d'aria in spazio idoneo, di effettuare colloqui e telefonate e, quando era stato possibile, di lavorare ricevendo adeguata retribuzione.

In conclusione, il Ministero convenuto in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto azionato e in via principale ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.

Preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero della Giustizia.

In materia, in forza dell'indirizzo consolidato della Suprema Corte di Cassazione in più occasioni ribadito, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale: *“come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare, il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU, previsto dall'art. 35 ter, comma 3, L. n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 D.L. n. 92 del 2014 (conv. con modif. nella L. n. 117 del 2014), si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che*

abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, il termine comincia a decorrere solo da tale data” (v. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 8/5/2018, n. 11018, e, conformemente, Cassazione Civile, 3/8/2018, n. 20528, Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanze nn. 21788 e 21789/2019).

Nel caso di specie è risultato incontestato che la detenzione subita dall’odierno ricorrente si era protratta dal 6/6/2009 al 17/3/2015, di talché il ricorso depositato da Stefano Marini in data 17/9/2015 ha utilmente interrotto il corso della prescrizione.

Tanto premesso, risultano in contestazione tra le parti le condizioni del trattamento di detenzione ricevuto dal ricorrente Stefano Marini.

In materia di riparto dell’onere probatorio, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che *“in tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce”* (Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 31556/2018).

Pertanto, spettava al Ministero della Giustizia convenuto dar prova del corretto adempimento alle obbligazioni gravanti *ex lege* sull’amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 3 CEDU e 35 ter o.p.

A tal proposito, considerato che è risultato in contestazione tra le parti il valore probatorio da attribuire alle relazioni istruttorie provenienti dalla direzione e dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della casa circondariale di Uta si osserva quanto segue.

Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di prova civile *“gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base*

della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa” (Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 3253/2012).

Ritiene questo tribunale che le relazioni istruttorie prodotte dall'amministrazione penitenziaria e redatte, rispettivamente, dal direttore della Casa Circondariale e dal funzionario dell'ufficio istruttore del dipartimento penitenziario non costituiscano certificazione amministrativa, e pertanto non possano qualificarsi quale atto pubblico avente l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.

Infatti, le affermazioni contenute in questi documenti rientrano più correttamente nell'ambito delle dichiarazioni di scienza, ossia nelle attestazioni che il soggetto dichiarante rende relativamente a circostanze tratte da un accertamento o un'ispezione su documenti nella sua disponibilità per ragioni d'ufficio.

Peraltro, in ossequio agli ordinari principi in materia probatoria, le relazioni istruttorie costituiscono una prova che, in difetto di prova contraria, può essere posta alla base della decisione.

Tanto premesso, dall'esame delle relazioni istruttorie prodotte in giudizio è risultato che in data 13/7/2009 Stefano Marini era giunto presso l'istituto di Cagliari, mentre in precedenza (nella specie dal 6/6/2009) era detenuto presso la colonia di Mamone – Lodè.

Con riferimento alle caratteristiche della cella e alle relative dimensioni, l'amministrazione penitenziaria ha predisposto una tabella riepilogativa dei periodi di detenzione con specificazione delle diverse ubicazioni del ricorrente.

A tal proposito, si deve osservare che di recente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 6551/2021) ha risolto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in relazione ai criteri di calcolo dello spazio minimo da assicurare a ciascun detenuto.

In particolare, le pronunce della giurisprudenza della Corte di Cassazione divergevano sulla stessa nozione di “spazio disponibile”, inteso come “superficie materialmente calpestabile” ovvero come “superficie che assicuri il normale movimento nella cella”. Il Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la seguente questione: *“se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi”*.

Considerato che anche le odierne parti in causa hanno assunto posizioni divergenti rispetto a tale questione, appare opportuno richiamare il principio di diritto affermato in definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale *“nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello”*.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione nella menzionata sentenza pronunciata a Sezioni Unite ha avuto altresì modo di precisare che *“nella giurisprudenza di questa*

Corte, è incontrastato il principio secondo cui, se il detenuto è sottoposto al regime c.d. "chiuso", è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi; se, al contrario, è sottoposto al regime c.d. "semiaperto", ove gli venga riservato uno spazio inferiore a tre metri quadrati, è necessario, al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell'art. 3 CEDU, che concorrano i seguenti fattori: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie”.

Sulla base di questi principi di diritto che impongono una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale da parte della amministrazione penitenziaria in caso di detenzione in una cella collettiva, nel caso di specie si osserva quanto segue.

È risultato pacifico che nella Casa Circondariale di Cagliari i servizi igienici erano collocati in un vano esterno e separato rispetto alla cella ed erano dotati di lavabo e wc con annesso il servizio di acqua fredda corrente.

Anche la doccia, dotata di acqua calda, era situata all'esterno della cella, in un locale separato posto a disposizione di tutti i detenuti.

Pertanto, tali servizi, essendo situati all'esterno della cella, non devono essere computati nella quantificazione dello spazio minimo garantito a ciascun detenuto.

A tal proposito, è risultato che all'interno di ciascuna cella era previsto il seguente mobilio: “*un letto sovrapponibile (dimensioni: cm. L 203 P 88 H 45); - Uno o due armadietti con sportello e ripiano (dimensioni; cm. U 50, P 37,1; H 52); - un tavolinetto pensile (dimensioni; cm. L 85 P 50, occupante mq. 0,46); - uno o due sgabelli (a seconda che fossero in due o da soli; dimensioni sgabello: cm. L 37, P 37, H 48); - un televisore”.*

Alla luce dei principi di diritti affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, dalla superficie di ciascuna cella ove il ricorrente aveva trascorso un periodo della detenzione, si devono scomputare le superfici occupate dagli arredi tendenzialmente fissi, e dunque il letto (mq 1,78), l'armadietto con sportello e ripiano (mq 0,18), il termosifone (mq 0,11) ed il tavolinetto pensile (mq 0,42).

Pertanto, come illustrato dalla tabella seguente dalla superficie di ciascuna cella dovrà essere detratto lo spazio occupato dagli arredi tendenzialmente fissi corrispondenti ad un letto a castello ogni tre detenuti, due armadietti per cella, un tavolino ed il termosifone.

Cella	Superficie	Giorni di permanenza	Numero detenuti	Spazio disponibile
n.57 dx	Mq 19	2 (dal 13/07/2009 al 14/07/2009)	6	Mq 2,42
		108 (dal 14/07/2009 al 30/10/2009)	7	Mq 1,82

		2 (dal 31/10/2009 al 1/11/2009)	6	Mq 2,42
		2 (dal 2/11/2009 al 3/11/2009)	7	Mq 1,82
		2 (dal 4/11/2009 al 5/11/2009)	6	Mq 2,42
n. 1 cdt	Mq 13	2 (dal 5/11/2009 al 6/11/2009)	3	Mq 3,44
		7 (dal 7/11/2009 al 13/11/2009)	2	Mq 5,16
		1 (il 14/11/2009)	1	Mq 10,33
n. 6 sx	Mq 19	3 (dal 14/11/2009 al 16/11/2009)	4	Mq 3,63
		3 (dal 17/11/2009 al 19/11/2009)	2	Mq 8,16
		1 (il 20/11/2009)	4	Mq 3,63
		6 (dal 21/11/2009 al 26/11/2009)	2	Mq 8,16
		6 (dal 27/11/2009 al 2/12/2009)	2	Mq 8,16
		1 (il 3/12/2009)	1	Mq 16,33
n.57 dx	Mq 19	1 (il 4/12/2009)	5	Mq 2,91
		7 (dal 5/12/2009 all'11/12/2009)	6	Mq 2,42
		5 (dal 12/12/2009 al 16/12/2009)	5	Mq 2,91
		15 (dal 17/12/2009 al 31/12/2009)	6	Mq 2,42
		1 (il 1/01/2010)	5	Mq 2,91
n.23 dx	Mq 8	140 (dal 2/01/2010 al 21/05/2010)	2	Mq 2,66

		3 (dal 22/05/2010 al 24/05/2010)	3	Mq 1,77
		21 (dal 25/05/2010 al 14/06/2010)	2	Mq 2,66
		44 (dal 15/06/2010 al 29/07/2010)	3	Mq 1,77
		4 (dal 30/07/2010 al 3/08/2010)	2	Mq 2,66
		25 (dal 4/08/2010 al 29/08/2010)	3	Mq 1,77
		1 (il 30/08/2010)	2	Mq 2,66
n.11 cdt	Mq 10	2 (dal 31/08/2010 al 2/09/2010)	2	Mq 3,66
n.23 dx	Mq 8	1 (il 2/09/2010)	3	Mq 1,77
n.11 cdt	Mq 10	1 (il 3/09/2010)	3	Mq 2,44
		102 (dal 4/09/2010 al 15/12/2009)	2	Mq 3,66
n.20 dx	Mq 19	19 (dal 15/12/2010 al 3/01/2011)	6	Mq 2,42
		6 (dal 4/01/2011 al 10/01/2011)	5	Mq 2,91
		5 (dall'11/01/2011 al 16/01/2011)	6	Mq 2,42
		1 (il 17/01/2011)	5	Mq 2,91
n. 22 sx	Mq 8	16 (dal 17/01/2011 al 2/02/2011)	3	Mq 1,77
		2 (dal 3/02/2011 al 4/02/2011)	2	Mq 2,66
		4 (dal 5/02/2011 all'8/02/2011)	3	Mq 1,77
			2	Mq 2,66

		1 (il 9/02/2011)		
n.11 sx	Mq 8	1 (dal 9/02/2011 al 10/02/2011)	2	Mq 2,66
n.11 cdt	Mq 10	2 (dal 10/02/2011 al 12/02/2011)	4	Mq 1,38
		1 (il 13/02/2011)	3	Mq 2,44
n.14 cdt	Mq 16	3 (dal 13/02/2011 al 16/02/2011)	3	Mq 4,44
		2 (dal 17/02/2011 al 18/02/2011)	4	Mq 2,88
		1 (il 19/02/2011)	3	Mq 4,44
		1 (il 20/02/2011)	2	Mq 6,66

Orbene, dall'esame delle relazioni istruttorie non è possibile desumere l'ubicazione del detenuto Stefano Marini per il residuo periodo di detenzione sia antecedente al 13/07/2009, sia successivo al 2011 e sino al 17/03/2015.

Infatti, la relazione istruttoria del direttore della Casa Circondariale risulta essere del tutto generica sul punto, limitandosi ad indicare la capienza astratta delle celle occupate dal detenuto durante la permanenza in carcere, mentre la relazione proveniente dall'ufficio istruttorio del dipartimento penitenziario è incompleta dal punto di vista temporale, considerato che copre il periodo di detenzione solo fino al 20.2.2011.

Come menzionato, nella materia in esame spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione.

Pertanto, all'esito dell'istruttoria si deve ritenere che su 2110 giorni di reclusione (ossia l'intero periodo di detenzione prospettato dal ricorrente dal 6/06/2009 al 17/03/2015), Stefano Marini aveva trascorso la maggior parte del tempo in celle nelle quali, per la presenza di arredi fissi da scomputare dalla superficie complessiva e considerato il numero dei detenuti nella stessa cella, non gli era stato garantito lo spazio minimo di tre metri quadrati.

Né sono risultati provati gli altri fattori compensativi di carattere positivo, quali a titolo esemplificativo la breve durata della detenzione, la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività, lo svolgimento di attività lavorativa, le dignitose condizioni carcerarie, in quanto l'amministrazione penitenziaria si è limitata a dedurre il riconoscimento in favore del

detenuto di “ampia libertà di circolazione, si recava in biblioteca, in sala socialità, sala hobby, in palestra, in sala avvocati”, senza tuttavia attestare per quante ore al giorno era effettivamente concesso al detenuto trascorrere del tempo al di fuori della cella, ad eccezione delle tre ore d’aria.

Né infine l’amministrazione ha specificamente contestato la presenza di topi, blatte e scarafaggi nei locali della Casa Circondariale, ovvero l’insufficienza di acqua calda nelle docce comuni, avendo anche in questo caso soltanto smentito genericamente che le condizioni di detenzione fossero quelle prospettate dal ricorrente.

Per queste ragioni, considerato lo spazio minimo disponibile per detenuto insufficiente a garantire il rispetto dei principi convenzionali e nazionali, nonché l’assenza di fattori compensativi positivi che possano comunque indurre a ritenere adeguato il trattamento detentivo subito dall’odierno ricorrente, all’esito dell’istruttoria si deve ritenere fondata la domanda del ricorrente nei termini che seguono.

Dall’esame della tabella riepilogativa elaborata emerge che soltanto per 139 giorni il detenuto aveva goduto dello spazio minimo *pro capite*, oltre i 65 giorni di permessi premio attestati nella relazione del direttore della Casa circondariale e non specificatamente contestati dal ricorrente.

Per tali ragioni, è risultato che il ricorrente aveva trascorso 1.906 giorni di reclusione in condizioni non consone ai sensi degli artt. 3 CEDU e 35 ter l. n. 354 del 1975, secondo quanto affermato in sede convenzionale dalla Corte EDU e a livello nazionale dalla Suprema Corte di Cassazione.

Spetta pertanto al ricorrente l’indennizzo quantificato ai sensi dell’art. 35 ter, comma 2 legge n.354 del 1975, quantificato *ex lege* in una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.

Nel caso di specie l’indennizzo ammonta a complessivi euro 15.248,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza del Ministero convenuto, dovendosi peraltro tenere conto che l’attore è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La estrema semplicità della fase istruttoria e di quella decisionale giustificano la liquidazione dei compensi per tali fasi in misura prossima ai minimi di tabella.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore di Stefano Marini della somma pari ad euro 15.248,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
- 2) condanna il Ministero convenuto a rifondere all’attore le spese del giudizio, che si liquidano, al netto della dimidiazione, in euro 1.900,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva e spese prenotate a debito, e dispone che il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Cagliari, 15.2.2023

Il giudice

dott. Riccardo Ariu